



Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)

**Regolamento comunale per la
gestione delle cose ritrovate e
consegnate al Comune**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 102 DEL 09.12.2003**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE CONSEGNATE AL COMUNE

Art. 1

Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile

In base a quanto stabilito dal codice civile, le cose mobili ritrovate nel territorio del Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono essere consegnate senza indugio all'Ufficio Comunale preposto, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 2

Ufficio Comunale competente

L'Ufficio che si occupa della riconsegna degli oggetti ritrovati in territorio comunale è collocato presso il Corpo di P.M., che predispone le procedure stabilite nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art.3

Ricezione degli oggetti ritrovati

L'ufficio oggetti rinvenuti, nel ricevere in deposito un oggetto ritrovato procede all'identificazione della persona che lo consegna e si fa indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento (luogo, data, ecc.).

Rilascia quindi alla predetta regolare ricevuta.

Prende poi immediatamente in carico l'oggetto rinvenuto, curandone l'annotazione su apposito registro a numerazione progressiva.

Applica quindi all'oggetto (od al contenitore in cui viene o è inserito), un cartellino o uno scontrino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione e la data di deposito.

Lo stesso numero di registrazione viene riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso nei quali deve essere riportata dettagliata descrizione dell'oggetto (oltre alla eventuale stima, quando si tratta di oggetto prezioso).

L'immagine dell'oggetto rinvenuto, sarà archiviata elettronicamente.

Art. 4

Notizia del ritrovamento

Ai sensi dell'art. 928 del codice civile, la consegna all'ufficio delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta, oltre che in rete civica.

L'affissione deve essere certificata sull'avviso, che può riguardare anche più oggetti e può essere fatto periodicamente (almeno due volte l'anno).

Nell'avviso l'oggetto viene sommariamente indicato.

Art. 5

Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici

Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono (come documenti personali, targhe di veicoli e simili), i medesimi possono essere spediti al Comune di residenza del proprietario, per la restituzione allo stesso.

I libretti bancari, di deposito o di conto corrente, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione (e documenti analoghi), nel caso in cui non fosse possibile identificarne o reperirne i titolari (o gli aventi diritto) devono essere trasmessi agli istituti od uffici emittenti, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 6

Ricerche per l'identificazione del proprietario

In tutti gli altri casi, se la cosa ritrovata presenta elementi utili per una immediata identificazione del proprietario o dello smarritore, l'ufficio rintraccia e spedisce a costoro un avviso del deposito.

Se l'oggetto depositato presenta elementi utili per rintracciare il proprietario o la persona che lo ha smarrito, l'ufficio esperisce, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla identificazione degli interessati e alla spedizione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7

Comunicazione per oggetti di sospetta provenienza

Qualora si abbia fondato motivo per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio.

Art. 8

Oggetti deperibili, non conservabili.

Oggetti preziosi

Gli oggetti deperibili o non conservabili ritrovati, nella impossibilità di individuare il proprietario in tempo utile, saranno venduti tempestivamente al prezzo di mercato (con introito del ricavo alla cassa comunale).

Se non risulterà percorribile tale strada saranno consegnati a Istituti o a Opere di Beneficenza presenti sul territorio.

Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi in ogni caso la cessione ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

Gli oggetti di elevato valore saranno depositati e custoditi in cassette di sicurezza.

Art. 9

Restituzione della cosa al proprietario

Gli oggetti ritrovati (od il loro ricavato, quando si sia resa necessaria la vendita), verranno restituiti, dopo aver compiuto i necessari accertamenti a chi, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara e prova di esserne il proprietario.

Della restituzione viene redatto processo verbale, nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze comprovanti la veridicità della proprietà della cosa ritrovata;
- se, quando ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato lo smarrimento.

Copia del verbale di restituzione deve essere inviata al rinvenitore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Art. 10

Restituzione della cosa al ritrovatore

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, l'oggetto rinvenuto depositato (od il suo ricavato, quando si sia resa necessaria e sia stata possibile l'alienazione) viene riconsegnato a chi l'ha ritrovato.

Il predetto viene restituito al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata (munita di apposita delega).

All'atto della restituzione, l'ufficio deve richiedere la riconsegna della ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto sia dal ricevente sia dall'addetto all'ufficio oggetti rinvenuti.

Gli oggetti ritrovati e depositati durante l'orario di servizio, da parte di dipendenti del Comune o di dipendenti di Società ed Enti che svolgano servizi pubblici in vece e per conto del Comune, verranno di norma acquisiti nel patrimonio comunale, per l'utilizzo nell'interesse pubblico da parte del personale assegnato agli uffici comunali, con contestuale segnalazione di quanto sopra all'Ufficio Economato, per la relativa inventariazione.

Nel caso in cui i beni rinvenuti e non restituiti non risultassero utilizzabili nel pubblico interesse, l'ufficio oggetti rinvenuti ne trasmette l'elenco all'Ufficio Economato per la vendita, tramite asta, con devoluzione del ricavato a Istituti di Assistenza e Beneficenza indicati dall'Amministrazione, nei termini di cui all'art. 13.

Art. 11
Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci

Gli oggetti depositati (o il ricavato della vendita degli stessi) non possono essere restituiti a persone che non abbiano la maggiore età o si trovino in manifesto stato di incapacità, se non accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza. Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili che, per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possano costituire pericoli di sorta o essere utilizzati per atti illeciti, ovvero siano di uso personale esclusivo e indiscusso degli aventi titolo.

Art.12
Spese occorse

Il proprietario (e, in alternativa al predetto, il ritrovatore) nel riprendere la cosa o ricevendone il ricavato, è tenuto a pagare le eventuali spese occorse o incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione della predetta (dopo essere stata ritrovata e prima della riconsegna). Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

Art. 13
Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, come previsto all'art. 10, il Comune acquisisce la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, è disposta con atto del ~~RESPONSABILE~~ preposto alla gestione del servizio, anche avvalendosi di servizi di altro Settore, secondo gli indirizzi ricevuti al riguardo.

Art. 14
Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati dall'Amministrazione.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in idoneo armadio o in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni contenute nell'art.8.

Art. 15
Accesso all'Ufficio Oggetti Rinvenuti

Chi, avendo smarrito oggetti di proprietà o allo stesso affidati, intenda accedere al Servizio per verificare se siano stati ritrovati, potrà farlo in orario d'ufficio, recando con sé ogni elemento utile per dichiarare la propria proprietà dell'oggetto smarrito e l'eventuale

corrispondenza del predetto con un oggetto ritrovato, potendo essere ammesso a ricognizione nel caso in cui la predetta corrispondenza sia indubbia.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, l'ufficio procede alla restituzione nei modi indicati nell'art. 9.

Art. 16

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario è tenuto a pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

L'ufficio informa il primo del contenuto della predetta disposizione, restando esclusa ogni ingerenza o mediazione dello stesso, anche se richiesta dalle parti, circa pretese o controversie insorgenti al riguardo.

Art. 17

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di esecutività dell'atto, ad avvenuta e compiuta pubblicazione dello stesso.